

ROMA



Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile

ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

28 LUG 2017

N. RC/.....

22725

RH/187046
28.07.2017

ORDINANZA DELLA SINDACA

N.118 del 28 LUG. 2017

LA SINDACA

Oggetto: Divieto di accesso per i pedoni ed i veicoli in parte della Pineta di Castel Fusano e della Pineta delle Acque Rosse, per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area a salvaguardia della pubblica incolumità.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO
EXTRADIPARTIMENTALE POLITICHE DELLA
SICUREZZA E
PROTEZIONE CIVILE - DIREZIONE PROTEZIONE
CIVILE

DIEGO PORTA

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE
AMBIENTALE E DEL VERDE
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTE
ANTONELLO MORI

VISTO

IL VICE CAPO DI GABINETTO

MARCO CARDINI

VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE

PIETRO PAOLO MILETI

Premesso:

che la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile e che, in particolare, l'articolo 15 riconosce il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;

che la Legge 3 agosto 1999, n. 265, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142", all'articolo 12, trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme in materia di "Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali", all'art. 108, lettera C, attribuisce ai comuni le funzioni relative all'attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso;

che il D.lgs 19 agosto 2016, n. 177, recante "disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. A della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche" ha disposto l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, affidando al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi come definite dall'art. 7 comma 1 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, ed in particolare l'esercizio in concorso con le regioni delle funzioni di contrasto agli incendi boschivi e il coordinamento delle operazioni di spegnimento.

Considerato:

che con la deliberazione di Giunta Comunale del 14 maggio 1999, n. 1099, ad oggetto la "Costituzione del Centro Operativo Comunale di protezione civile, individuazione e compiti delle strutture operative di supporto al Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile del Comune di Roma. Organizzazione e funzionamento per prevenire e ridurre i danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi", sono state affidate all'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Roma le attività di previsione e prevenzione, di cui all'art. 3 della L. 225/1992, ed il coordinamento delle attività di soccorso e di superamento dell'emergenza, avvalendosi delle strutture operative comunali;

che la Giunta Capitolina con deliberazione n. 256 del 5 settembre 2012 ha disposto *l'Aggiornamento delle procedure per l'attivazione e l'intervento della Protezione Civile di Roma Capitale, delle Strutture Operative Comunali e delle Strutture Operative Comunali di Supporto in caso di calamità*";

Tenuto conto:

che la Pineta di Castel Fusano, inclusa nella Riserva Naturale del Litorale Romano, si estende per circa 1.000 ettari costituendo la più vasta area di verde pubblico capitolina, articolata in diversi settori, ed è utilizzata da un gran numero di cittadini sia per attraversamento che per attività di svago;

che dal 17 luglio 2017 l'area della Pineta è stata interessata da più incendi di notevoli proporzioni che hanno causato danni gravissimi al patrimonio arboreo;

che il 27 luglio 2017 l'area della Pineta delle Acque Rosse è stata interessata da un incendio di notevoli proporzioni che hanno causato danni gravissimi al patrimonio arboreo;

che il sito della Pineta di Castel Fusano nella sua varietà ed eterogeneità di aspetti identificabili sia nella presenza di una fitta pineta secolare sia nella presenza di un fitto sottobosco a macchia mediterranea rende complicate le operazioni di spegnimento e di bonifica dell'area dai danni provocati dall'incendio;

che sono ancora in atto le operazioni di spegnimento nelle quali è impegnato personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia, Protezione Civile, Servizio Giardini di Roma Capitale, Organizzazioni di Volontariato;

che l'avvistamento dei principi di incendi nella pineta avviene principalmente mediante il sistema di videosorveglianza della Sala Monitor per il controllo della Pineta di Castel Fusano gestito dal Servizio Giardini di Roma Capitale, che in caso di rilevamento positivo provvede a lanciare l'allarme al Centro Operativo Interforze (C.O.I.);

che nel corso di dette operazioni, in ausilio alle squadre di terra, vengono impiegati anche mezzi aerei coordinati dalla Regione Lazio;

Preso atto:

che durante le operazioni di spegnimento degli incendi si è riscontrata la presenza di numerose persone, talora non impegnate nelle operazioni di servizio, che hanno continuato a frequentare le aree immediatamente limitrofe agli incendi in corso, a piedi e in bicicletta determinando situazioni di insicurezza per gli stessi e rallentamenti delle attività al personale impegnato nelle operazioni di spegnimento;

che inoltre nelle aree interessate dagli incendi continuano a covare focolai di difficile spegnimento per via delle particolari condizioni del terreno e numerosi alberi interessati dalle fiamme sono a rischio elevato di caduta a terra in quanto ormai compromessi;

che in particolare sono stati maggiormente interessati dagli incendi i settori A e D, nonché parte del settore B e la Pineta delle Acque Rosse, meglio identificati nell'allegata planimetria;

Ritenuto:

che è necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di tutelare la pubblica incolumità e agevolare le operazioni di spegnimento;

che, in particolare, per il corretto svolgimento di tali operazioni, risulta necessario disporre la completa interdizione all'accesso nelle predette aree della Pineta di Castel Fusano e della sola

area boschiva della Pineta delle Acque Rosse, fino al 31 ottobre 2017, tenuto conto che successivamente al completo spegnimento degli incendi, e dei relativi focolai, il Servizio Giardini di Roma Capitale dovrà provvedere allo svolgimento di complesse operazioni di bonifica vegetazionale e del materiale ligneo combusto anche di ragguardevoli dimensioni;

Atteso:

che in data 26/07/2017 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, con nota prot. U.0051171, ha richiesto di effettuare un controllo capillare degli accessi alla Pineta di Castel Fusano, e di impedire l'ingresso al pubblico e al personale non autorizzato, al fine di condurre efficacemente le operazioni di spegnimento e bonifica delle predette aree nonché di salvaguardare la pubblica incolumità.

Atteso:

che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

che con nota prot. ~~RH/186913~~ è stata data preventiva comunicazione al Prefetto dell'adozione della presente ordinanza;

Visti:

la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii.;

la Legge del 12 luglio 2012, n. 100, recante ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

il D.lgs 19 agosto 2016, n. 177 recante ad oggetto "disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. A della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007, n. 3606, concernente "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;

la Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39, e ss.mm.ii. "Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali";

la Legge Regionale 26 febbraio 2014 n.2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7, rubricato "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39";

la deliberazione della Giunta Regionale 16 settembre 2011, n. 415, redatta ai sensi dell'art. 64 comma 5, della Legge regionale 39/2002 ad oggetto "Piano Regionale di previsione,

prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011- 2014', in conformità agli articoli 3 e 8 della L. 353/2000;

l'Ordinanza della Sindaca n. 74 del 23 maggio 2017 ad oggetto "*dichiarazione dello stato di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi. Periodo 15 Giugno – 30 Settembre 2017'*";

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

la deliberazione di Giunta Capitolina del 14 aprile 2017 n.66 avente per oggetto "*Approvazione delle Linee Guida per il Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale'*";

gli artt. 449 e 650 c.p.;

gli artt. 14 e 29 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Per i motivi esposti che si intendono espressamente richiamati

ORDINA

- A far data dalla presente Ordinanza e fino al 31 ottobre 2017, il divieto di accesso ai pedoni e ai veicoli nell'area boschiva della Pineta delle Acque Rosse e all'interno della Pineta di Castel Fusano nei settori A e D nonché nelle aree del settore B interessate dall'incendio. Le predette aree sono meglio indicate nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente provvedimento.
- La chiusura delle vie di accesso alle aree interessate dal divieto, mediante l'apposizione di transenne metalliche con relativa cartellonistica.
- In deroga ai divieti di cui ai punti precedenti è consentito l'accesso ai veicoli in servizio di Polizia, Forze Armate, Protezione Civile, Servizio Giardini di Roma Capitale, mezzi di soccorso, d'emergenza tecnica, di pubblica necessità nonché a residenti o domiciliati.
- Il divieto di cui sopra non si applica alla complanare destra di via del Circuito nel tratto compreso tra via Cristoforo Colombo ed il civico 68B della medesima via del Circuito, in transito verso le attività produttive ivi insistenti.

DISPONE

che le violazioni ai suesposti divieti comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 240,00, ai sensi dell'articolo 7-bis comma 1-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, determinata, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in misura ridotta di € 80,00, salva l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

ORDINA ALTRESI'

Alla Polizia Locale di Roma Capitale e alle altre Forze di Polizia di provvedere all'osservanza e all'esecuzione del presente provvedimento.


La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito internet istituzionale di Roma Capitale, nonché mediante affissione di manifesti sul territorio di Roma Capitale.



Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, al Corpo di Polizia locale di Roma Capitale nonché ai Municipi interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.






LA SINDACA
VIRGINIA RAGGI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Virginia Raggi', is written over the printed name. The signature is stylized and includes a long horizontal flourish at the bottom.

PINETA DI CASTEL FUSANO

ACQUE ROSSE

Legenda

	A - KM. 20,7
	B - KM. 24,9
	C - KM. 21,5
	D - KM. 17,8
	E

